



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 08 del 20 Giugno 2023**

**OGGETTO:**

**TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE ANNO 2024**

*L'anno Duemilaventiquattro il giorno Venti del mese di Giugno alle ore 19.00 con la modalità in forma mista, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2022, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:*

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	MODALITA'
1) FRASCAROLI CALVINO Piero - <i>Sindaco</i>	X		<i>In presenza</i>
2) FORLINO Pietro - <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
3) BULLONI Walter – <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
4) PALUDO Antonio Giuliano - <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
5) FORLINO Marina – <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
6) ZANOTTI Tiziana – <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
7) BOVERI Claudio – <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
8) RICCIO Stefano – <i>Consigliere</i>	X		<i>In presenza</i>
9) ZANOTTI Marco – <i>Consigliere</i>		X	
10) PATERLINO Silvia - <i>Consigliere</i>		X	
11) BOSCO Luca – <i>Consigliere</i>		X	
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Giorgio MUSSO** (in videoconferenza).*

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Piero FRASCAROLI CALVINO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.*

## **PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

---

Dr. Giorgio Musso  
(Firmato Digitalmente)

TECNICO-CONTABILE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

---

Dr. Giorgio Musso  
(Firmato Digitalmente)

Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento.

Il Responsabile del Servizio

---

Piero Frascaroli Calvino  
(Firmato Digitalmente)

## **PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

(Art. 4 Regolamento comunale recante la disciplina dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.**

Il Responsabile del Servizio

---

Dr. Giorgio Musso  
(Firmato Digitalmente)

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere il segretario Comunale (artt. 49, c. 1 e 2, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- la L. 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TARI, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/2013; in particolare, il comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...);
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto

- dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...);
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad "altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio Comunale;
  - il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
  - il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  - l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva già previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018. Con riferimento a tali disposizioni il Consorzio CSR, con delibera del 10.06.2016, n. 14, ha affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'area omogenea n. 2 "Novese-Tortonese" alla società Gestione Ambiente S.p.a. sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;
  - a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata L. 147/2013 "i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
  - in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/1995, opera in materia l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
  - all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
    - a. "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);

- b. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- c. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);
- l’ARERA con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- secondo l’art. 1 del MTR-2:
  - o Ambito o bacino di affidamento del servizio è l’ambito territoriale del servizio integrato dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
  - o Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138;
  - o Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
  - o Gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- l’ARERA con la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico- finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

**DATO** atto che il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;

**VISTO** l’aggiornamento per le annualità 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposto da Gestione Ambiente S.p.a. e validato da Paragon Business Advisors S.r.l in data 05.04.2024;

**CONSIDERATO** che il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, è fissato al 30/04/2024;

**PRESO** atto che le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013]. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno (circolare n. 2/DP del 22/11/2019);

**TENUTO** conto che nel territorio in cui opera il nostro Comune è presente e operante il Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024/2025 approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti di Novi Ligure con delibera del CDA n. 12 del 08/04/2024 a seguito di validazione da parte della Paragon Business Advisors S.r.l, come da comunicazione prot. 555/24 del 19/04/2024, e in particolare la parte relativa all’annualità 2024;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 16 in data 29/08/2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

**VISTI:**

- 1) il D. Lgs. 18/08/2000, N. 267 e successive modificazioni;
- 2) lo Statuto Comunale vigente;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese,

**DELIBERA**

- 1) Di quantificare in € 83.149,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRIF/2020, il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2024, oltre alla quota TEFA del 5% alla Provincia che verrà riversata direttamente al titolare del diritto;
- 2) Di dare atto che la quantificazione del gettito è stabilita dall'allegato Piano Economico-Finanziario 2024/2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, pervenuto da parte del CSR, con comunicazione prot. 555/24 del 19/04/2024, che ne ha curato l'approvazione così come validato da Paragon Business Advisors S.r.l, composto da costi fissi e variabili pari ad € 83.149,00 (costi fissi totali €30.031,00 e costi variabili totali € 53.118,00);
- 3) Di dare atto che il gettito di cui al punto precedente subirà una modifica fisiologica a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2024, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;
- 4) Di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come determinate in base alle risultanze del suddetto Piano Finanziario con riferimento alla parte fissa ed alla parte variabile, che saranno applicate alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2024;
- 5) Di determinare, in base all'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, e alla circolare n. 2/DP del 22/11/2019 che il versamento della predetta tassa per l'anno 2024 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
  - **I Rata il 31 Luglio 2024;**
  - **II Rata il 30 Settembre 2024;**
  - **III Rata il 30 Novembre 2024;**
- 6) Di caricare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze tramite sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- 7) Di dare atto che il Piano Economico-Finanziario relativo all'anno 2024 viene trasmesso, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF per il tramite del CSR;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza di procedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\* \* \*\*\*

Il presente atto viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
*Piero Frascaroli Calvino*  
*(Firmato Digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**  
*Dr. Giorgio Musso*  
*(Firmato Digitalmente)*

---

**E' copia conforme all'originale.**

Addì,

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 267/2000) a partire dal 21/06/2024

Addì, 21/06/2024

**IL SEGRETARIO**  
*Dr. Giorgio Musso*  
*(Firmato Digitalmente)*

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)**

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/06/2024

Perché immediatamente eseguibile

Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Addì, 20/06/2024

**IL SEGRETARIO**  
*Dr. Giorgio Musso*  
*(Firmato Digitalmente)*

---